

**Edizione di lunedì 18 Novembre 2019**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Donazioni alle Onlus in attesa del provvedimento attuativo**

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Comportamento attivo del professionista nella frode fiscale**

di **Marco Bargagli**

## **RISCOSSIONE**

**Compensazioni con F24 telematico: estensione e termini di decorrenza**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Finanziamento fruttifero con registro fisso**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **DICHIARAZIONI**

**L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2019**

di **Federica Furlani**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Donazioni alle Onlus in attesa del provvedimento attuativo***

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

La domanda è la seguente: come fa un'azienda che produce maglieria e che si vuole liberare di capi di abbigliamento rimasti in magazzino a **regalarli ad una Onlus nel 2019?**

Purtroppo **la risposta non è semplice** e si corre il serio rischio che quei vestiti **sia meglio distruggerli che darli in beneficenza**.

Ma andiamo con ordine.

La fattispecie è stata a lungo disciplinata dall'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997](#) che, nella sua **ultima formulazione, prevedeva un regime di favore** per *“i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2 [derrate alimentari e prodotti farmaceutici, n.d.r.], che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato”*.

Questo tipo di cessioni non configurano **destinazioni a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, Tuir](#) ed i **beni si considerano distrutti** agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Combinando la disposizione di cui all'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997](#) con l'[articolo 2, comma 2, D.P.R. 441/1997](#) si otteneva che gli **adempimenti** da seguire per la **formalizzazione della cessione gratuita** erano questi:

1. da parte dell'impresa doveva essere fatta **comunicazione**, da pervenire **almeno 5 giorni prima** della consegna, alla **Guardia di Finanza** e all'**Agenzia delle Entrate**, mediante **raccomandata A/R**, contenente data, ora, luogo dell'inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti. La comunicazione poteva **non essere inviata** qualora le cessioni avessero per oggetto **beni facilmente deperibili** e di **modico valore unitario** e qualora il **costo** complessivo di ciascuna cessione **non fosse superiore ad euro 5.164,57**;
2. l'impresa cedente doveva predisporre il **documento di trasporto**, contenente l'indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della

- quantità dei beni ceduti;
3. l'impresa cedente doveva **annotare**, entro il **quindicesimo giorno del mese successivo** alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
  4. la **Onlus** cessionaria doveva predisporre una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** nella quale attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub 2);
  5. la Onlus cessionaria doveva attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, **l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali**.

Su questo quadro si innesta, nel 2016, la **L. 166/2016** (cosiddetta "legge antisprechi"), nel 2017 il **Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)** e la legge di stabilità per il 2018 (**L. 205/2017**).

Con la **L. 166/2016** sono state disciplinate le **procedure da seguire per la donazione di prodotti farmaceutici, alimentari e altri beni di prima necessità**.

La normativa aveva, in un primo tempo, **sostituito il comma 2 dell'articolo 13 D.Lgs. 460/1997** ma lasciato inalterato il **comma 3**, riservato ai **beni diversi dai prodotti farmaceutici e generi alimentari**.

L'**articolo 83 del Codice del Terzo settore** ha modificato la disciplina delle **erogazioni liberali** in denaro e in natura alle **organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle Onlus** a decorrere dal **3 luglio 2017**, **abolendo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997** tranne il comma 3 dell'**articolo 13** (cfr. [articolo 102, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 117/2017](#)).

Il che sembrava significare che, per regolarizzare la cessione gratuita, si dovesse/potesse fare ancora riferimento a quella disciplina.

Successivamente, però, l'**articolo 1, comma 208, lett. h), L. 205/2017**, nell'aggiungere l'**articolo 18 bis alla L. 166/2016** ha esplicitamente **abrogato** il citato **comma 3 dell'articolo 13 D.Lgs. 460/1997**, lasciando come unica disposizione regolatrice della fattispecie l'**articolo 83 del CTS** che, però, per la sua completa attuazione, fa rinvio ad un **provvedimento attuativo** (che oggi manca ma che, secondo fonti informali, è in dirittura d'arrivo).

E quindi come si fa? Non è possibile applicare in maniera estensiva le disposizioni della legge antisprechi.

Nella [risposta n. 274](#) ad un interpello del **18 luglio** scorso l'Agenzia delle Entrate ha infatti detto molto chiaramente che l'elenco dei beni che possono essere donati seguendo la **L. 166/2016** è **tassativo e che non può essere esteso liberamente a prodotti diversi**.

Ma le aziende, anche in previsione della chiusura dell'anno, hanno bisogno di certezze su questa questione.

È quindi più che mai opportuno che il provvedimento attuativo dell'[articolo 83](#) del Codice del Terzo settore veda al più presto la luce, magari anche prevedendo una “**sanatoria**” per coloro che, in attesa di specifiche istruzioni, **si siano attenuti alle regole previgenti** pur di attribuire al proprio magazzino obsoleto una **seconda chance di solidarietà**.



## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Comportamento attivo del professionista nella frode fiscale***

di **Marco Bargagli**

Il D.L. n. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, ha notevolmente inasprito le **sanzioni applicabili in caso di illeciti penali tributari**.

Il legislatore, con l'intento di **combattere l'evasione fiscale**, ha anche previsto **l'innalzamento delle pene applicabili** nei confronti di quei soggetti che pongono in essere **fenomeni di frode fiscale**.

In particolare, nelle peculiari ipotesi di **utilizzo e emissione di fatture per operazioni inesistenti**:

- [l'articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) (rubricato **dichiarazione fraudolenta** mediante **uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**), sanziona con la **reclusione da quattro a otto anni** (in precedenza da un anno e sei mesi a sei anni) chiunque, al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte **elementi passivi fittizi**. Tuttavia, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**;
- [l'articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#) (rubricato **emissione di fatture o altri documenti inesistenti**), sanziona con la **reclusione da quattro a otto anni** (in precedenza sempre da un anno e sei mesi a sei anni) il soggetto che, al **fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Anche in tale circostanza, se **l'importo non rispondente al vero** indicato nelle **fatture o nei documenti**, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**.

Ciò posto, occorre valutare le **responsabilità a carico del consulente fiscale** che eventualmente propone **modelli di evasione fiscale al proprio cliente**, ricordando che il legislatore ha previsto una particolare **circostanza aggravante del reato**, come stabilito dall'[articolo 13-bis D.Lgs. 74/2000](#), che sancisce **un aumento delle pene per alcuni delitti tributari**, qualora il reato è commesso dal **concorrente** nell'esercizio dell'attività di **consulenza fiscale svolta da un professionista** ossia da un **intermediario finanziario o bancario** attraverso **l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale**.

Al fine di individuare l'eventuale **responsabilità del professionista** è necessario che egli **contribuisca attivamente** alla realizzazione **dell'evento illecito**.

In merito, riportiamo i **principali precedenti giurisprudenziali di riferimento** che aiutano a comprendere in quali circostanze il **comportamento tenuto dal consulente fiscale** può realmente essere **censurato** dal giudice **ai fini penali – tributari**.

#### **Sentenza**

[Corte di cassazione, sentenza n. 39873 del 26.09.2013](#)

**Corte di cassazione, sentenza n. 4383 del 10.12.2013**

[Corte di cassazione, sentenza n. 17418 del 28.04.2016](#)

**Corte di cassazione, sentenza n. 28158 del 29.03.2019**

#### **Principi giuridici**

**Risponde di concorso nel reato** il consulente che contabilizza nelle dichiarazioni dei redditi del cliente **fatture che sapeva essere relative ad operazioni inesistenti**.

Il **professionista aveva redatto i bilanci e le dichiarazioni fiscali della società cooperativa** ed era ben **consapevole del ruolo di mere “cartiere” svolto dalla emittente XXX S.r.l.** (la cui sede sociale coincideva con il proprio ufficio) e **dalla emittente XXX S.r.l.** (la cui sede sociale coincideva con l'indirizzo di un amministratore nel frattempo deceduto).

Le fatture, inoltre, già in sé stesse, erano **oggettivamente tali da indurre sospetto** in un **commercialista appena avveduto**, poiché in esse le **attività fornite, a fronte di importi considerevoli, erano solo genericamente descritte**.

Il **comportamento attivo del consulente fiscale** ha determinato un **rafforzamento del disegno criminoso**.

Quindi, per **effetto della sua condotta**, è aumentata la possibilità della **commissione del reato**.

**Risponde di concorso nel reato di emissione di fatture false** il professionista che **suggerisce ai clienti di utilizzare i documenti fittizi al fine di abbattere il carico fiscale**.

Il **consulente fiscale** può rispondere, in **concorso con il proprio cliente, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** qualora emerga che, anche sulla scorta di **intercettazioni telefoniche**, lo stesso era a **conoscenza della frode fiscale**.

In definitiva sulla base dei **principi di diritto sopra illustrati**, è del tutto evidente che per **realizzarsi una responsabilità penale** l'apporto fattuale fornito dal consulente fiscale deve essere **determinante per la realizzazione della frode fiscale**.



Seminario di specializzazione

**ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO  
OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## RISCOSSIONE

---

### ***Compensazioni con F24 telematico: estensione e termini di decorrenza***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

In un [precedente intervento](#) abbiamo visto che il decreto fiscale ([articolo 3, comma 1, D.L. 124/2019](#)) ha introdotto ulteriori limiti all'utilizzo in compensazione di un credito di imposta, vale a dire l'onere di attendere il **decimo giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, con la sola **esclusione dei crediti del sostituto di imposta**.

Viene inoltre esteso l'obbligo di utilizzare le **modalità di pagamento telematiche dell'Agenzia a tutti i soggetti** che intendono effettuare la compensazione e a tutti i crediti maturati dai **sostituti d'imposta** ([articolo 3, comma 2, lett. a e b, D.L. 124/2019](#)).

Ricordiamo che, **a partire dal 1° ottobre 2006**, i soggetti **titolari di partita Iva** sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, **modalità di pagamento (F24) telematiche** delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 241/1997](#), e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'[articolo 28, comma 1, dello stesso decreto](#). Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il **saldo finale sia pari a zero**, pena l'applicazione di sanzioni ([risoluzione 36/E/2017](#)).

Il decreto fiscale modifica il [comma 49-bis dell'articolo 37 D.L. 223/2006](#) come segue: *“I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, **ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi **sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate...**”*.

In precedenza, l'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate era previsto solo per i crediti relativi alle ritenute alla fonte; con le modifiche del D.L. 124/2019, l'obbligo è **esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** per il recupero delle **eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti** (ad esempio, i **rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro**). A questo proposito, deve essere rivista la [risoluzione 68/E/2017](#) contenente, nell'allegato 2, l'elenco dei codici tributo che richiedono l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.



La nuova disposizione si applica con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**. In vista dei prossimi versamenti di metà novembre, sarebbe opportuna una rapida precisazione dell'Amministrazione finanziaria circa la **decorrenza del nuovo obbligo**.

L'introduzione della misura consente di **effettuare un riscontro preventivo** dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi; l'Agenzia delle entrate è autorizzata a sospendere, **fino a trenta giorni**, l'esecuzione delle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni che presentano **profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all'esito del controllo il **credito risulta correttamente utilizzato**, ovvero decorsi i trenta giorni, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; **diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati**. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Si evidenzia che le regole riportate **[nell'articolo 3, commi 5 e 6, D.L. 124/2019](#)**, riguardanti la comunicazione telematica della mancata esecuzione della delega e l'**applicazione di specifiche sanzioni**, si applicano alle **deleghe di pagamento F24 presentate a partire dal mese di marzo 2020**.

Qualora in esito all'attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate **comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento** al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine dei trenta giorni dedicati al monitoraggio.

Con comunicazione da inviare al contribuente **è applicata la sanzione** di cui all'**[articolo 15, comma 2 -ter, D.Lgs. 471/1997](#)**: *"Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49 -ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, **si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita**. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."*

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, **rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente**, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate.

L'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**. L'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**.

L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.**



Seminario di specializzazione

**IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA  
DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Finanziamento fruttifero con registro fisso***

di **Alessandro Bonuzzi**

Già da qualche anno le **verifiche** del Fisco si stanno focalizzando sui **finanziamenti** erogati dai soci in favore della società, al fine di scovare una qualche **irregolarità**, soprattutto con riguardo al comparto dell'**imposta di registro**.

È quello che è accaduto anche nel caso oggetto della **sentenza** della [Corte di Cassazione n. 29383](#) depositata in data **13.11.2019**.

La controversia da cui è scaturita la pronuncia deriva da un accertamento operato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una Srl, rea di non aver assoggettato ad imposta di registro nella **misura proporzionale del 3%**, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa Parte Prima del **D.P.R. 131/1986**, **due delibere** dell'**assemblea dei soci** con le quali era stato approvato un **finanziamento fruttifero** di **soci soggetti Iva** e, successivamente, l'**integrazione** di tale prestito originario.

Preoccupa, e non poco, che sia la **CTP di Milano** che la **CTR della Lombardia** abbiano **ritenuto corretto l'operato dell'Amministrazione finanziaria** e, quindi, l'applicazione dell'**imposta di registro in misura proporzionale**. Ciò in ragione del fatto che il finanziamento doveva configurarsi come **prestazione a contenuto patrimoniale**, con conseguente **esclusione** dalla **assoggettabilità** all'Iva, atteso che la disposizione che regola l'esenzione dall'imposta unionale, l'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#), era da intendersi riferita solo alle **prestazioni inerenti al prestito**, ma **non** al **finanziamento** in senso stretto. Dunque, **non poteva** essere **invocato** il **principio di alternatività Iva-registro** stabilito dall'[articolo 40 D.P.R. 131/1986](#).

Fortunatamente la Corte di Cassazione ha **invertito** le sorti della causa, **accogliendo i motivi** del **contribuente** che, nel ricorso presentato, ha:

- dedotto la **violazione del principio di alternatività Iva-registro**, poiché l'operazione di finanziamento, generando **interessi**, rientrava a tutti gli effetti nel campo di applicazione dell'Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque doveva scontare l'**imposta di registro solo in caso d'uso** e comunque in misura fissa;
- sostenuto che il registro in misura proporzionale non poteva ritenersi applicabile al **verbale** di delibera societaria **non costituendo** questo un **documento negoziale**, né potendo avere esso ad oggetto **prestazioni patrimoniali**, siccome rappresentava cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci. Di talché, il **verbale non poteva essere ricondotto all'elenco contenuto nell'articolo 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986**, bensì all'[articolo 9](#) della **Tabella** del decreto medesimo, secondo cui

per gli **atti delle società diversi da quelli indicati nell'articolo 4** non vi è l'obbligo di registrazione.

A parere della Suprema Corte è oramai **pacifico** che un **finanziamento fruttifero** effettuato da parte di **soci soggetti passivi Iva** costituisce un'operazione **rientrante nel campo di applicazione dell'Iva**, ancorché **esente**.

Infatti, dal **combinato disposto** dall'**articolo 3, comma 2**, dall'**articolo 10, comma 1, numero 1**, e dall'[articolo 13, D.P.R. 633/1972](#), si evince che l'elemento giustificante il **presupposto oggettivo** dell'Iva è rappresentato dalla presenza di un **corrispettivo**, ossia degli **interessi** che maturano in favore dei soci e che la società deve corrispondere a questi.

Pertanto, nel caso in esame andava applicato il **principio di alternatività Iva-registro**, così che l'imposta d'atto era dovuta in **misura fissa**, e non proporzionale, nonché in **caso d'uso** ex [articolo 5 D.P.R. 131/1986](#).

Vale dunque il più volte affermato **principio** secondo cui *“In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'Iva, **gli atti sottoposti**, anche solo teoricamente, perché di fatto **esentati**, a quest'imposta **non debbono scontare quella proporzionale di registro**. In particolare, poiché secondo gli articoli 5, comma 2, del DPR n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata Tariffa, parte seconda, sono sottoposte a **registrazione in caso d'uso**, e **scontano l'imposta in misura fissa**, le **scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto**, fra cui le **“prestazioni di servizi”**, nelle quali la legge sull'Iva (articolo 3, comma 2, n. 3, del DPR n. 633 del 1972) comprende i **prestiti in denaro**, questi, ancorché siano poi **esentati** dall'imposta stessa dal successivo articolo 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, tuttavia, essendo in astratto soggetti all'Iva, non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro. Nel che è poi l'orientamento prevalente di questa corte” (Cassazione n. 24268/2015).*

Seminario di specializzazione

**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ  
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2019***

di **Federica Furlani**

Entro il prossimo **2 dicembre**, termine prorogato per la presentazione del modello Redditi 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) va esercitata l'**opzione** o la **revoca** per il **regime di trasparenza fiscale** da parte delle società di capitali per il **triennio 2019-2021**.

Si tratta di un **regime opzionale** mutuato dal sistema tipico delle società di persone, con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per "trasparenza", **indipendentemente dall'effettiva percezione** dello stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Il regime di trasparenza è applicabile:

- alle **società di capitali partecipate da altre società di capitali**, in base a quanto previsto dall'[articolo 115 Tuir](#). In tal modo il reddito viene tassato ai fini Ires esclusivamente in capo alla società che detiene la partecipazione nella società trasparente;
- alle **società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria**, aventi i requisiti di cui all'[articolo 116 Tuir](#): i **soci**, in particolare, devono essere **persone fisiche** in **numero non superiore a 10** (o 20 nel caso di società cooperativa), mentre in capo alla società l'ammontare dei **ricavi** non deve essere superiore al limite previsto per gli studi di settore/Isa, e, quindi, a **5.164.569 euro**. In tal modo il reddito non viene tassato ai fini Ires in capo alla società partecipata ma per trasparenza in capo ai soci nel periodo di produzione, a nulla rilevando a tal fine eventuali **successive distribuzioni di utili** (soggette, come noto, a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**).

L'opzione per il regime di trasparenza va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la **dichiarazione** presentata **nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla**; società che deve aver prima ottenuto la comunicazione dell'opzione da parte di tutti i soci mediante **raccomandata con ricevuta di ritorno**.

La **mancata comunicazione**, anche da parte di un unico socio, rende l'**opzione inefficace**, salvo il caso di **Srl unipersonale** ([risoluzione 361/E/2007](#)).

Nel caso di esercizio dell'opzione per il triennio 2019-2021 è necessario compilare la **Sezione III del quadro OP** del Modello Redditi SC 2019, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 – OP15) i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli [articoli 115 e 116](#); in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona

fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipante.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)	OP11 Tipo comunicazione		
	Opzione <sup>1</sup>	Revoca <sup>2</sup>	Conferma <sup>3</sup>
OP12 <sup>1</sup>	Codice fiscale	Codice fiscale	
OP13 <sup>1</sup>			
OP14 <sup>1</sup>			
OP15 <sup>1</sup>			

L'opzione ha una **durata minima di tre esercizi**, è **irrevocabile** ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio in cui è manifestata; si **decade** dal regime opzionale scelto solo in caso di **revoca espressa** secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (barratura casella 2 rigo OP 11). Al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata per un altro triennio**.

Di conseguenza se è stata manifestata l'opzione per il triennio 2016-2018 e si vuole mantenerla, non è necessaria la compilazione del quadro, in quanto è **automaticamente rinnovata**.

La **casella 3 del rigo OP11** va invece barrata in caso di conferma del regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, Decreto 23.04.2004](#): in caso di **fusione** o **scissione** della società partecipata, l'opzione per la trasparenza perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, **salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 115 Tuir**, entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità previste.

In tal caso sarà pertanto necessario riportare nei righi OP12 e seguenti i dati di tutti i soggetti interessati.

Nel caso di **società costituite nel 2019**, o di società che nel 2019 ricorrono a diverso modello in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente (ad. esempio, Società di persone che si sono trasformate in società di capitali nel corso del 2019), e che quindi **non presentano il modello Redditi SC 2019**, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque possibile già a decorrere dal periodo di costituzione, e va comunicata con il modello **"comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap"**, **da presentarsi in via telematica**, direttamente o tramite intermediario, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi 2019 e quindi **entro il prossimo 2 dicembre**.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)		CR8	Data perdita efficacia opzione			Codice fiscale		
		Tipologia comunicazione	giorno	2	1	2	1	2
		CR9	1			2		
		CR10	1			2		

In particolare nel **rigo CR8**, colonna 1, va inserito il codice 3 per comunicare l'opzione e, nei **righi CR9 e CR10**, vanno indicati i **codici fiscali dei soggetti partecipanti per i quali viene resa la comunicazione di opzione**: in colonna 1 se sono persone fisiche, in colonna 2 se sono società ([articolo 115 Tuir](#)).

OneDay Master

**VERIFICHE FISCALI E DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO,  
ALLA LUCE DELLA CIRC. N.1/2018 DELLA GDF E DEL DL 34/2019**

Scopri le sedi in programmazione >